

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1668)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1966 (V. Stampato n. 2821)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 1966*

**Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per il tesoro.

### Art. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato.

L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della *Gazzetta ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* — salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse — nonchè alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolta e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.

L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attività all'entrata in vigore della presente legge.

L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica.

### Art. 3.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità, a stabilimenti di terzi, l'esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla *Gazzetta ufficiale*, alla *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica* e alla stampa delle carte-valori.

### Art. 4.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori.

Nulla è innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del Tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione dei biglietti di banca commessi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Nulla è, altresì, innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti in materia di carte-valori ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412.

#### Art. 5.

Le Amministrazioni statali presentano annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di forniture di carattere ordinario e, tempestivamente, di volta in volta, quelli di carattere straordinario.

Il Provveditorato generale dello Stato stabilisce il fabbisogno delle varie Amministrazioni statali sulla base delle loro esigenze, dispone le variazioni da apportarsi nel corso dell'anno e decide in ordine ai fabbisogni di carattere straordinario.

Per le ordinazioni conferite all'Istituto per esigenze dell'amministrazione statale non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Il Provveditorato generale dello Stato in vigila sulle produzioni e consegne.

#### Art. 6.

Le somme stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere ordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato sono versate, a titolo di anticipazione, all'Istituto medesimo in quattro rate trimestrali.

In relazione alla effettiva entità delle forniture, e sulla base degli appositi rendiconti presentati al Provveditorato generale, vengono effettuate le operazioni di conguaglio.

Ai rendiconti debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecu-

zione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare l'ecedenza all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 7.

Le somme stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per forniture di carattere straordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato, sono versate per intero all'Istituto medesimo a titolo di anticipazione.

Le operazioni di conguaglio vengono effettuate secondo le norme del precedente articolo.

#### Art. 8.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei revisori.

#### Art. 9.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

#### Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto del presidente e dei seguenti consiglieri che durano in carica un quadriennio e possono essere confermati:

- a) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

b) un funzionario della Direzione generale del Tesoro;

c) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero di grazia e giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) tre membri particolarmente competenti in materie grafiche, cartarie o tecnico-amministrative che non gestiscono nè siano comunque interessati in aziende grafiche o cartarie;

i) tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato — di cui uno impiegato, uno operaio grafico e uno operaio cartario — scelti dal Ministro per il tesoro su terne, corrispondenti a ciascuna delle categorie suddette, presentate da ogni organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un dipendente tra quelli indicati da ciascuna organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare consiglieri è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Alla scadenza del quadriennio decadono anche i consiglieri nominati, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

I funzionari di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.

Del Consiglio di amministrazione fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che in caso di impedimento è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori, il Consiglio è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

## Art. 11.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell'Istituto, dai consiglieri rappresentanti la Ragioneria generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro, il Ministero dell'industria e commercio e da due consiglieri da scegliersi dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme del regolamento, uno fra quelli di cui alla lettera *h*) e uno fra quelli di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 10.

Quando occorra deliberare in materia di personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, i restanti rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

Del Comitato esecutivo fa parte, senza diritto di voto, il Provveditore generale dello Stato che, in caso di impedimento, è sostituito da un funzionario da lui incaricato.

Quando occorra deliberare in materia di carte-valori il Comitato esecutivo è integrato, a titolo consultivo, dal capo del Servizio ispettorato carte-valori del Provveditorato generale dello Stato.

## Art. 12.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Il Collegio è composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti. Il presidente e il suo supplente sono scelti tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Due membri, uno effettivo e uno supplente, sono scelti tra i funzionari in servizio al Provveditorato generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione; gli altri due membri, uno effettivo ed uno supplente, provvisti dei requisiti indicati dal regolamento, sono scelti, su terne appositamente indicate dai sindacati, tra il personale dell'Istituto.

## Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e:

a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed impartisce le eventuali direttive per l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) impartisce le disposizioni necessarie per il funzionamento dei servizi;

c) assegna e trasferisce il personale dirigente, sentito il direttore generale;

d) autorizza spese entro il limite di 10 milioni;

e) entro lo stesso limite autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 e ne fissa le condizioni;

f) delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo complessivo non superiore a lire 5.000.000;

g) adotta i provvedimenti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Il presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente più anziano del Comitato esecutivo.

#### Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma annuale di attività;

b) delibera il bilancio consuntivo;

c) delibera il regolamento di servizio degli uffici, dell'officina carte-valori e delle altre officine e stabilimenti;

d) delibera il regolamento del personale sentiti i sindacati;

e) delibera l'assunzione, la nomina e la promozione del personale dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

f) autorizza le spese di importo superiore ai 50 milioni;

g) autorizza le operazioni previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2 di importo superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

h) autorizza l'acquisto e l'alienazione e le permutate di beni immobili, l'accensione

di mutui, la costituzione di ipoteche o di privilegi sui beni di proprietà;

*i)* delibera l'utilizzo del fondo di riserva speciale di cui al quarto comma del successivo articolo 22;

*l)* autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata superi i 10 milioni di lire;

*m)* delibera la stampa delle pubblicazioni indicate al terzo e quarto comma dell'articolo 2 di costo superiore a 15 milioni.

Le deliberazioni indicate alle lettere *b)*, *c)*, *h)* ed *i)* e la nomina del direttore dell'officina carte-valori sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il tesoro.

L'approvazione da parte del Ministro per il tesoro, del bilancio consuntivo, deve avvenire entro tre mesi dalla deliberazione di cui alla lettera *b)*.

#### Art. 15.

Il Comitato esecutivo:

*a)* esprime il proprio parere sul programma annuale di attività e sul bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

*b)* esprime il proprio parere sul regolamento di servizio e sul regolamento del personale dell'Istituto;

*c)* delibera l'assunzione e la promozione del personale non dirigente e ne risolve il rapporto di lavoro con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento del personale;

*d)* autorizza le spese d'importo non superiore ai 50 milioni;

*e)* autorizza le operazioni, previste dall'ultimo comma del precedente articolo 2, di importo non superiore ai 50 milioni e ne fissa le condizioni;

*f)* autorizza le azioni giudiziarie e le transazioni quando la materia contestata non superi i 10 milioni di lire;

*g)* autorizza la stampa delle pubblicazioni, di cui al terzo e quarto comma del-



l'articolo 2, di costo non superiore ai 15 milioni;

*h)* adotta in caso di urgenza e salvo ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta esclusione di quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)* del precedente articolo 14.

#### Art. 16.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni in conformità degli articoli dal 2403 al 2407 del codice civile in quanto applicabili.

#### Art. 17.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro a seguito di concorso pubblico indetto dal Consiglio di amministrazione al quale può partecipare il personale dell'Istituto.

Il direttore generale:

*a)* partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;

*b)* dà esecuzione ai provvedimenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del presidente;

*c)* dirige e coordina l'attività dei servizi dell'Istituto e predispone, col direttore del servizio contabilità e riscontro, il bilancio dell'esercizio;

*d)* firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento di servizio, i titoli di entrata e di spesa;

*e)* provvede all'assegnazione ed al trasferimento del personale non dirigente;

*f)* sottopone al presidente le relazioni per gli argomenti contenuti nell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

#### Art. 18.

La determinazione dei prezzi delle forniture è effettuata, tenuto presente anche l'andamento dei prezzi di mercato, da una

commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

- 1) dal Provveditore generale dello Stato o da un suo delegato, che la presiede;
- 2) dal presidente dell'Istituto o da un suo delegato;
- 3) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
- 4) da uno dei membri previsti dalla lettera h) del precedente articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato designato dal Provveditore generale.

#### Art. 19.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione ed a prestare all'Istituto stesso la consulenza legale.

#### Art. 20.

Il controllo tecnico-amministrativo della gestione delle tipografie esistenti presso i Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione i consegnatari delle rispettive amministrazioni sottopongono i rendiconti della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

#### Art. 21.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro sono autorizzati, anche in deroga alle loro

norme istituzionali, a concedere all'Istituto poligrafico dello Stato mutui destinati alla sostituzione, al rifacimento, all'ammodernamento ed al potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature tecnico-produttive dell'Istituto medesimo.

Ai mutui di cui sopra sarà applicato il saggio vigente per i prestiti dell'amministrazione mutuante al momento della concessione.

Le domande di somministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato sono corredate dall'autorizzazione al pagamento rilasciata dal Provveditorato generale dello Stato sulla base dei piani di spesa per l'acquisto di terreni, di macchinari e di altri beni strumentali, e degli stati di avanzamento dei lavori per le opere e gli impianti.

L'ammortamento di ciascun mutuo ha luogo in 35 anni, con inizio non oltre il primo giorno dell'anno successivo alla scadenza del triennio dalla data del provvedimento di concessione, per l'importo effettivamente erogato aumentato degli interessi maturati sui singoli pagamenti.

Le annualità di ammortamento sono corrisposte in rate semestrali posticipate, e la loro incidenza sulla gestione dell'Istituto dovrà essere tenuta presente dalla Commissione di cui all'articolo 18 nella determinazione dei prezzi delle forniture.

I crediti degli enti mutuanti sono assistiti dai privilegi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, applicabili anche alle somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato all'Istituto mutuatario.

I mutui possono essere estinti in tutto o in parte mediante cessione all'ente mutuante dei fabbricati e dei terreni dell'Istituto Poligrafico dello Stato considerati dal primo comma del successivo articolo 22.

Alle operazioni di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

#### Art. 22.

Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituito:

1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744;

2) dall'assegnazione disposta dall'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;

3) dalla somministrazione prevista dall'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108;

4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti n. 70.

Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attività istituzionale, possono essere alienati o permutati purchè sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprietà dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dall'Istituto per effetto delle alienazioni o permutate poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo è consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare all'attività istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947,

n. 1575, sono, salvo le quote già versate, soppressi.

#### Art. 23.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il conto consuntivo relativo alla gestione dell'esercizio scaduto — comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico — accompagnato da una relazione sull'attività svolta, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Gli utili netti dell'Istituto Poligrafico dello Stato, risultanti dal consuntivo annuale della gestione, dedotta la quota destinata alle riserve nella misura massima del 10 per cento e le quote di ammortamento degli impianti, delle macchine e degli immobili, dovranno essere versati per intero — entro tre mesi dall'approvazione del consuntivo — all'entrata del bilancio dello Stato.

#### Art. 24.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di attuazione.

Entro il termine di sei mesi da tale emanazione, il Consiglio di amministrazione sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro:

- 1) il regolamento di servizio;
- 2) il regolamento del personale, il quale disciplinerà i rapporti economici e giuridici dell'Istituto con i propri dipendenti, in base al trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti di aziende industriali, per i dipendenti dalle aziende grafiche e per i dipendenti dalle aziende cartarie, ed ai trattamenti integrativi aziendali.

Detto regolamento prevederà la graduale estensione, nel corso di due anni dall'entra-

ta in vigore della presente legge, al personale assunto dopo il giugno 1955, dei trattamenti aventi carattere di generalità attualmente fruiti dal personale assunto precedentemente a tale data. La maggiore spesa correlativa non potrà incidere, per ognuno dei due anni, sul bilancio dell'Istituto, per un importo superiore alla metà dell'onere complessivo.

**Art. 25.**

Fino a quando non saranno stati emanati i regolamenti previsti dalla presente legge potrà procedersi alla nomina dei rappresentanti del personale nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori prescindendo dalla disciplina che tali regolamenti daranno alla materia.

**Art. 26.**

Con il regolamento del personale sarà anche disciplinata l'attuale erogazione dell'assistenza sanitaria diretta dell'Istituto nei confronti dei propri dipendenti ed aventi diritto.

**Art. 27.**

I decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, sono abrogati.

I provvedimenti sinora adottati in applicazione dei decreti medesimi sono validi ad ogni effetto.